

# XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia Coreno Ausonio Castelnuovo Parano Esperia S. Andrea del Garigliano, Vallemoia

ORIGINALE

## DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

**N. 43 del 30/12/2020**

**Oggetto:**  
**PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ART. 20 E 24 DEL D.LGS. 175/2015 -  
DETERMINAZIONI.**

Premesso:

Che con L.R. 31.12.2016 n. 17 e s.m.i. la Regione Lazio ha avviato il processo di trasformazione della Comunità Montana;

Che l'art. 1 comma 127 della L.R. 17/16 ha previsto la nomina da parte del Presidente della Regione Lazio di un Commissario e un sub Commissario per ogni Comunità Montana;

Che ai sensi del citato art. 1 comma 127 il predetto Commissario e il sub Commissario assumono e svolgono le funzioni dei cessati organi deliberativi;

Che ai sensi del citato art. 1 comma 129 della L.R. 17/16 e s.m.i. i commissari, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di Enti Locali adottano gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività e delle funzioni delle comunità montane ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei Servizi;

Che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00010 del 7/01/2020 sono stati nominati il Commissario e sub Commissario della XIX Comunità Montana L'Arco degli Aurunci;

Che dal 20 Gennaio 2020, data di notifica del decreto, sono cessati gli organi esecutivi e deliberativi della XIX Comunità Montana i cui poteri e compiti, ai sensi dell'art. 1 comma 129, sono stati attribuiti ai Commissari liquidatori;

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P., fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CHE l'articolo 20 comma 3 dispone che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P., – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP sopra richiamato;

che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del

servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa;

per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PREMESSO che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

PRESO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio amministrativo contabile dell'ente e che dalla ricognizione effettuata risulta che la XIX Comunità Montana L'arco degli Aurunci non possiede partecipazioni dirette o indirette in alcuna società partecipata e, pertanto, non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo Assembleare dell'Ente, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

#### DECRETA

Di procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla XIX Comunità Montana l'Arco degli Aurunci, dalla quale risulta che la stessa non possedeva alla data del 31.12.2019 e tutt'ora non possiede partecipazioni dirette o indirette in alcuna società partecipata;

DI DICHIARARE che conseguentemente non sussiste alcuna partecipazione da alienare;

DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

# XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano e Vallemaio)  
Esperia (FR)

Allegato al decreto commissariale n. 43 del 30/12/2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ART. 20 E 24 DEL D.LGS. 175/2015 – DETERMINAZIONI.**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

E' previsto nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata:

SI

NO

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Michele De Luca

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(in presenza di nuovo impegno di spesa o diminuzione di entrata)

FAVOREVOLE

Data \_\_\_\_\_

IL Responsabile di Ragioneria  
Dott. Michele De Luca

## PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 d.l.GS n. 267/2000)

Si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria:

SI

NO

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Michele De Luca


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia li, 30/12/2020

Il Segretario Generale  
Dott. Michele De Luca



Il Commissario Straordinario Liquidatore  
Ing. Oreste De Bellis



Prot. n. 163

Il presente DECRETO, ai soli fini della pubblicità, è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal giorno  
23 FEB. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia li, 23 FEB. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Michele De Luca

